



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto

ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI SPOLETO, PERUGIA e TERNI

**OGGETTO: MODALITÀ' OPERATIVE PER IL DEPOSITO DEGLI ATTI PENALI PER I
DIFENSORI UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE PER I PROCEDIMENTI ISCRITTI A
CARICO DI SOGGETTI NOTI, IN FASE DI INDAGINE PRELIMINARE (MODELLO 21).**

La Procura della Repubblica di Spoleto, come altri uffici del distretto, ha riscontrato le notevoli difficoltà presenti nel funzionamento del portale *deposito atti avvocati* come previsto dal D.M. 13/01/21 (che si allega), in relazione alla compatibilità dello stesso con alcune tipologie di firma digitale del mittente.

Al contempo, la Procura di Spoleto, a causa delle carenze di personale amministrativo che l'affliggono, non è nelle condizioni di poter attuare integralmente la citata normativa, né di sperimentarne in concreto il funzionamento e/o di superarne allo stato le criticità, con il rischio di perdita o di tardiva ricezione degli atti trasmessi dalle S.S.L.L.

Ne deriva che, fin da subito e in attesa di possibile personale da destinare al perfezionamento applicativo di tale progetto, si chiede ai difensori di inviare tutti gli atti di seguito elencati **esclusivamente** attraverso la casella pec depositoattipenali.procura.spoleto@giustiziacert.it fornita dal DIGSIA a quest'Ufficio contestualmente all'avvio del PDP:

• **ATTI DELLA FASE PRECEDENTE ALL'AVVISO EX ART 415 BIS C.P.P.:**

1. DENUNCIA DI CUI ALL'ART. 333 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE;
2. QUERELA DI CUI ALL'ART. 336 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE;
3. NOMINA, REVOCA o RINUNCIA alla delega andrà necessariamente allegata copia di atto "abilitante alla conoscenza del procedimento con indicazione del numero dello stesso e del P.M. assegnatario" (esempio certificato ex art. 335 cpp. che andrà, altresì, specificato a cura del difensore nel campo oggetto);

• **ATTI DELLA FASE SUCCESSIVA ALL'AVVISO EX ART 415 BIS C.P.P.:**

4. NOMINA DIFENSORE, REVOCA O RINUNCIA alla delega;
5. ISTANZE E/O MEMORIE DIFENSIVE;

• **OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE EX ART. 410 C.P.P.**

INDICAZIONI INDISPENSABILI AL FINE DELLA RICEVIBILITÀ: al fine dello smistamento degli atti alla segreteria del P.M. di riferimento è necessario indicare sempre nell'oggetto il numero del procedimento e il nome del P.M. assegnatario; in caso di mancanza anche di uno solo di tali dati, l'atto sarà considerato irricevibile e il mittente riceverà un messaggio con la seguente indicazione "*non è possibile accettare l'atto allegato in quanto non sono stati indicati i dati per la trasmissione alla segreteria di competenza*";

• **SI EVIDENZIA CHE, IN BASE ALLA STESSA NORMATIVA SUL DEPOSITO ATTI, QUANTO QUI DISCIPLINATO RISULTA ATTUABILE ESCLUSIVAMENTE PER I PROCEDIMENTI PER I QUALI NON È STATA ANCORA ESERCITATA L'AZIONE PENALE.**



MODALITA' DI FISSAZIONE DI APPUNTAMENTI E COLLOQUI TELEFONICI DEI DIFENSORI CON IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA E CON I SOSTITUTI PROCURATORI.

Per il prossimo periodo e fino a nuova disposizione, al fine di prevenire in ogni modo le possibilità di contagio da Covid-19 e/o di prevenire assembramenti nei locali dell'ufficio giudiziario, si raccomanda ai sigg.ri difensori di fissare appuntamenti (per colloqui, patteggiamenti e altro) direttamente scrivendo all'indirizzo di posta elettronica (PEO) dei pubblici ministeri della Procura di Spoleto, con specificazione dell'oggetto, del numero del procedimento e del cognome dell'indagato, se noto:

alessandro.cannevale@giustizia.it

vincenzo.ferrigno@giustizia.it

michela.petrini@giustizia.it

patrizia.mattei@giustizia.it

federica.filippi@giustizia.it

Si precisa che trattasi di caselle di posta elettronica ordinari (PEO) che non consentono il ricevimento di comunicazioni trasmesse mediante caselle PEC. Si chiede pertanto, per avere contezza del ricevimento, di inviare la richiesta di conferma della lettura. Si raccomanda tuttavia, in caso in cui la risposta del magistrato non dovesse pervenire nel termine di gg. 3 dall'invio della comunicazione, di contattate la telefonicamente la segretaria del P.M. di riferimento per avere notizie e/o per fissare l'appuntamento, ai seguenti recapiti:

roberta.gori@giustizia.it tel 0743.219552 (Segreteria Procuratore dott. Cannevale, dott. Ferrigno e d.ssa Mattei);

antonella.scimiterna@giustizia.it tel 0743.219512 (Segreteria d.ssa Petrini, d.ssa Iacone e d.ssa Filippi)

Sarà di seguito il pubblico ministero, di intesa con le S.S.L.L., a concordare le modalità di colloquio (in presenza, telefonico o con applicativo da remoto Microsoft Teams) e la data del medesimo. In caso di fissazione dell'appuntamento in modalità da remoto con TEAMS al difensore sarà chiesto di fornire l'indirizzo di posta elettronica (anche in questo caso PEO, non PEC) al quale il PM trasmetterà il link in tempo utile per il collegamento, compatibilmente con il giorno e l'orario di fissazione dell'appuntamento.

Si ringrazia per l'attenzione e per la collaborazione dimostrata.

Con l'occasione porgo distinti saluti.

Manda alla Segreteria per la pubblicazione sul sito della Procura della Repubblica e per la comunicazione ai destinatari.

Spoleto li 15.3.2021

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Alessandro Giuseppe Cannevale



Si allega Decreto del Ministero Giustizia del 13.1.2021

ATTO COMPLETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DECRETO 13 gennaio 2021

Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A00327)
(GU n.16 del 21-1-2021)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che all'art. 221, comma undicesimo, stabilisce che «al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare è autorizzato il deposito con modalità "telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonché di atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento del direttore di cui al primo periodo. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo accertamento da parte del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici»;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» che all'art. 24, comma 1, «Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», prevede che «in deroga a quanto previsto dall'art. 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali avviene esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'art. 4, https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

ATTO COMPLETO

comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento»;

Visto il provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati n. 10667.ID del 4 novembre 2020 pubblicato sul Portale dei servizi telematici che richiama il provvedimento n. 5477 dell'11 maggio 2020 pubblicato il 12 maggio 2020 sul Portale dei servizi telematici contenente le disposizioni Relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale;

Rilevato che l'art. 24, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020 prevede l'individuazione degli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità" di cui al comma 1;

Emana il seguente decreto:

Art. 1

Negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali il deposito da parte dei difensori dell'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 del codice procedura penale, della denuncia di cui all'art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale avviene esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, tramite il portale del processo penale telematico e con le modalità" individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 13 gennaio 2021

Il Ministro: Bonafede

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario